

SENATO DELLA REPUBBLICA

---- XVI LEGISLATURA ----

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d’iniziativa dei senatori AMATI,

Diritti politici dello straniero in Italia

Relazione

Onorevoli Senatori. – Il dibattito politico sui temi dell'immigrazione e sulle condizioni dello straniero nel nostro Paese si muove lungo il duplice binario della fermezza e del rigore nell'azione di contrasto all'immigrazione clandestina e alla criminalità, e, nel contempo, dello sviluppo delle politiche di accoglienza ed integrazione.

La politica della fermezza e del rigore nel contrastare le organizzazioni dedite alla tratta degli immigrati, nonché l'espulsione dei clandestini e degli irregolari, sono presupposti fondamentali per dare autentica accoglienza e per costruire armoniosamente la società multietnica.

Il nesso fra integrazione e fermezza deve essere considerato indissolubile: senza strumenti di integrazione infatti la lotta alla criminalità diventa insufficiente e improduttiva.

Uno dei nodi centrali del vivere moderno è rappresentato dalla questione della convivenza civile tra persone di lingua, religione, etnia, costumi, cittadinanza e razza diversi.

Lo Stato, le regioni e gli enti locali, l'associazionismo e il volontariato hanno rilevanti responsabilità nel territorio per perseguire gli obiettivi di integrazione, quali lavoro, assistenza e previdenza, sanità, casa e cultura. Rigore e integrazione dovranno, quindi, sempre più procedere insieme. Dal loro intrecciarsi e crescere dipende il futuro della stessa convivenza civile, a cui sono di ostacolo la criminalità, la clandestinità e l'irregolarità.

Al fine quindi di promuovere politiche solidali e di integrazione, si ritiene che sia storicamente maturo il momento per affrontare la questione dei diritti politici e del loro esercizio per i cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia.

La premessa per una compiuta partecipazione dei lavoratori extracomunitari al processo di universale emancipazione delle condizioni che ostacolano il pieno sviluppo della persona è rappresentata dalla garanzia costituzionale anche per loro delle libertà e dei diritti politici. Non si può certo ignorare il fatto che sussistano forti resistenze culturali, sociali, politiche e psicologiche all'attuazione di questo processo. Ma non c'è dubbio che il persistere di forti limitazioni incide pesantemente sul processo di integrazione.

Estendere i diritti di partecipazione politica ai cittadini stranieri in Italia significa promuovere l'allargamento della rappresentanza dei residenti nelle istituzioni locali e renderli partecipi della vita politica: condizioni che possono risultare decisive per quelle assunzioni di responsabilità civiche necessarie per la stessa coesione sociale nella comunità.

Confortano, in questa direzione, pronunciamenti della Corte costituzionale in favore di diritti di libertà, di riunione, di associazione – anche in partiti politici – per tutti i residenti nel territorio nazionale. Si è dunque già assottigliato il muro di disparità che separa i cittadini italiani dagli stranieri residenti. Limiti e discriminazioni per nazionalità, quando si tratta di diritti primari universali non meno essenziali di quelli che la Costituzione già riconosce ad ogni persona residente – inviolabilità della libertà personale, della corrispondenza, del domicilio, delle libertà di manifestazione del pensiero, diritto al giudice naturale e ad agire in giudizio – risultano sempre meno condivisibili.

Nella prospettiva aperta anche dai pronunciamenti della Corte costituzionale si inserisce il presente disegno di legge che interviene a definire alcuni diritti di partecipazione politica per gli stranieri regolarmente residenti in Italia.

Il diritto elettorale a livello locale, quelli di petizione alle Camere e di partecipazione ai *referendum* sulle materie degli enti locali, se riconosciuti a cittadini stranieri non costituirebbero certo una riduzione di *status* per i cittadini italiani, mentre potrebbero rappresentare uno stimolo importante per un processo di integrazione.

Il futuro ci prospetta città plurietiche e plurilinguistiche. In esse il diritto all'autogoverno, che comporta ricerca solidale del bene comune, deve essere riconosciuto agli abitanti che legano il loro destino alle sorti della città, a prescindere dalla nascita e dalla cittadinanza.

In Italia già vi sono cittadini stranieri regolari residenti – quelli appartenenti all'Unione europea – ai quali sono riconosciuti i diritti politici che con questo disegno di legge costituzionale si propongono per altri cittadini stranieri regolari residenti.

In questa direzione sono impegnati i Paesi che hanno ratificato i trattati di Maastricht e di Amsterdam, e Svezia, Danimarca, Olanda, Belgio e Spagna già hanno adottato norme costituzionali e leggi ordinarie in materia.

In Italia, l'articolo 7, comma 4, lettera *d*), della legge 6 marzo 1998, n. 40 («Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero») già prevede, per i cittadini stranieri non comunitari residenti in Italia in possesso della carta di soggiorno, il diritto di «partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia

con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992».

Affinché questa previsione legislativa si possa concretizzare, con il presente disegno di legge costituzionale si intendono modificare gli articoli 48, 50 e 75 della Costituzione.

Nel merito, l'articolo 1 prevede per gli stranieri regolarmente residenti da oltre cinque anni, il diritto di votare e di essere eletti nei consigli comunali e provinciali, nelle altre elezioni locali, nonché nei consigli regionali.

Con l'articolo 2, si vuole rendere possibile agli stranieri regolarmente residenti la presentazione di petizioni alle Camere.

Con l'articolo 3, si intende far sì che stranieri regolarmente residenti possano partecipare al *referendum* nelle materie delle autonomie locali.

Non possiamo certo sottovalutare le difficoltà e le possibili resistenze culturali e politiche all'approvazione di questa significativa e radicale riforma costituzionale. Ma si ritiene, altresì, che è solo nella prospettiva della progressiva integrazione ed uguaglianza che una comunità può assicurarsi un futuro di pace e di civile convivenza.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 48 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Per i consigli comunali, per quelli delle Province e per le altre elezioni locali, nonché per i consigli regionali, hanno diritto di voto e di essere eletti nella rispettiva circoscrizione, tutti i cittadini stranieri, uomini e donne, che abbiano raggiunto la maggiore età, residenti in Italia da almeno cinque anni, anche se privi di cittadinanza italiana. Tali diritti sono esercitati secondo le modalità previste dalla legge».

Art. 2.

1. L'articolo 50 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 50. – I cittadini e gli stranieri residenti in Italia da almeno cinque anni, anche se privi di cittadinanza italiana, possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità».

Art. 3.

1. All'articolo 75 della Costituzione, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Gli stranieri residenti in Italia da almeno cinque anni, anche se privi di cittadinanza italiana, che abbiano compiuto la maggiore età, hanno diritto di partecipare al voto nei *referendum* indetti a norma di legge in materia di autonomie locali secondo le modalità previste dalla legge».